

245 ff.



Sent. N° 292

# Senato del Regno

## ALTA CORTE DI GIUSTIZIA

IN NOME DI SUA MAESTA' VITTORIO EMANUELE TERZO

per grazia di Dio e volontà della Nazione

RE D'ITALIA

La Commissione permanente d'accusa dell'Alta Corte di Giustizia, riunita in Camera di Consiglio, e composta degli onorevoli Senatori:

S.E. RAFFAELE PERLA	Presidente
PROF. PAOLO EMILIO BENSA	Membro - Relatore -
AVV. ADRIANO DE CUPIS	"
PROF. ALESSANDRO STOPPATO	"
AVV. LUIGI CALLAINI	"
AVV. ADOLFO BERIO	"
AVV. GIORGIO BOMBIG	"
ING. FERDINANDO QUARTIERI	"
S.E. CONTE LELIO BONIN LONGARE	"

ha emanato la seguente

### S E N T E N Z A

nel procedimento penale a carico di

FERRI Giacomo fu Lodovico, di anni 64, da San Felice sul Panaro (Modena), avvocato, Senatore del Regno - e di altri

### IMPUTATO

il FERRI - del reato di cui all'art. 863 N.5 del codice di commercio, per avere, quale Presidente del Consiglio di amministrazione della Società Italiana "INDUSTRIA E COMMERCIO LEGNAMI" già anonima Lolli, con sede in Bologna, in conseguenza di operazioni dolose, concorso,

insieme ad altri componenti il Consiglio d'amministrazione, a cagionare il fallimento di detta Società, dichiarato d'ufficio con sentenza del tribunale di Bologna del 7 giugno 1922.

Letta la sentenza 9 Dicembre 1926 della Commissione permanente d'istruzione dell'Alta Corte di Giustizia; (n. 281)

Letti gli atti di opposizione prodotti contro la sentenza stessa dal Senatore Giacomo Ferri, dal Sig. Pisa Arturo e dagli eredi del defunto Garagnani Pio, componenti del Consiglio di Amministrazione della predetta Società;

Lette le relative requisitorie del P.M.;

Udita la relazione del membro delegato, Senatore Prof. BENZA;

La Commissione d'accusa, preso in attento esame il voluminoso e complicato processo, si è resa conto dell'impressione non del tutto favorevole che la Commissione d'istruzione ebbe a riportare sul conto del Senatore Ferri, il quale della fallita Società Anonima era non solo il Presidente del Consiglio di amministrazione, ma anche il consulente legale e commerciale col cospicuo essegno di annue lire 40 mila, e che era ad un tempo il principale interessato nella Società "LA SILANELLA", la cui azienda venne ceduta all'Anonima Lolli per corrispettivi che si affermano disastrosamente esagerati.

Deve per altro tenersi presente come dagli atti apparisca che la Società ora fallita sia sorta con un vizio di origine al quale il Ferri è completamente estraneo. Essa invero risultava dalla trasformazione avvenuta con rogito Stame 29 ottobre 1920 di una Società in accomandita, la quale a sua volta era frutto della trasformazione della azienda personale di Giuseppe Lolli, avvenuta con altro rogito Stame 2 giugno 1919. Ora, stando alla relazione presentata dal curatore del fallimento il 30 luglio 1926, fatta a ragion veduta perché posteriore al concordato, e confortata del resto da altre notevoli attestazioni, la trasfusione dell'accomandita nell'anonima, non accompagnata da regolari inventari, era stata immediatamente preceduta dalla creazione di due creditori fittizi ( Ditta Bamngartner di Bolzano per lire 631.370 e Ditta Muggia per lire 208.630) e dalla finzione che il pagamento di tali debiti fosse effettuato dagli accomandanti vecchi e nuovi.

L'onorevole Ferri entrò nella Società quando tutto ciò era già avvenuto.

Certamente vi è ragione di ritenere che anche sotto la Presidenza Ferri la gestione sociale, affidata al Lolli come amministratore delegato, sia stata condotta con errati criteri commerciali e tecnici: ma non è qui il caso di indagare se all'on. Ferri debba farsi carico di omessa vigilanza, essendo ogni imputazione, d'indole colposa, stata dichiarata coperta dall'amnistia; né essendovi d'altra parte alcuna ragionevole sospizione di dolosa connivenza nella mala gestione in genere del Lolli da parte del Ferri, che finì col rimettervi la sua cospicua partecipazione nel capitale azionario, e che (come fa notare il curatore) prese l'iniziativa dell'assunzione per parte dei membri del Consiglio di una garanzia personale per crediti fatti alla Società dell'importo di sei milioni.

Per verità la Commissione d'istruzione limita a due punti specifici l'apprezzamento che farebbe ritenere indiziato di dolo il comportamento dell'on. Ferri: l'aver proposto che la Società prestasse fidejussione per il debito del Lolli verso lo Stato per sopraprofiti di guerra, e l'aver procurato la cessione della Silanella a condizioni per la Società disastrose. La Sentenza mette questi due fatti in correlazione tra di loro, come quelli che possono far presumere che il Ferri favorisse Lolli nella pratica del suo debito tributario, per essere favorito a sua volta nello sbarazzarsi con lucro del peso della Silanella.

La Commissione d'accusa venendo a sua volta alla disamina di questi due punti specifici, non può anzitutto condividere l'opinamento dei primi giudici in ordine alla garanzia per i sopraprofiti di guerra (dato che sia stata prestata, mentre l'on. Ferri lo contesta). Invero il peso del tributo gravava indubbiamente in via di privilegio sullo stabile che il Lolli aveva conferito alla Società, conferimento avvenuto come si disse all'infuori del concorso del Ferri: epperò anche se la Società si fosse obbligata personalmente a pagarlo, non si sarebbe in guisa alcuna pregiudicata, salvo nel caso, di cui non vi è alcun accenno, che la tassa avesse superato il valore dello stabile. Di fatti il curatore nella sua relazione pone fra le cause del disastro le imposte sui sopraprofiti e patrimoniali, che colpendo il Lolli ed avendo già egli perduto tutto il patrimonio rimanente in altre speculazioni, inesorabilmente gravarono sull'immobile che egli aveva apportato alla Società.

Per quanto riguarda la Silanella, non mancano effettivamente in atti serie attestazioni che qualificano come un cattivo affare quello compiuto dalla Società Lolli.

Il Ferri lo contesta, ed esibisce documenti fiscali da cui la Silanella apparirebbe tassata per redditi non indifferenti.

Ma non crede la Commissione di doversi addentrare in questa disamina, tenendo presente che l'imputazione fatta all'On. Ferri è quella di cui al N° 5 dell'art. 863 del codice di commercio, ossia di aver, come amministratore, cagionato o concorso a cagionare, con operazioni dolose, il fallimento della Società.

Il reato così configurato non può compiersi che dall'amministratore il quale agisca in tale sua qualità: l'estraneo, od anche l'amministratore che non agisca come tale, potrà, compiendo con dolo operazioni dannose alla Società, incontrare responsabilità morali e civili, ed anche penali se rientrano sotto altra disposizione della legge punitiva, non mai cadere sotto la sanzione dell'articolo in parola.

Ora l'operazione della Silanella fu per la Società compiuta dal Lolli con l'annuenza degli altri Consiglieri, ed il Ferri dichiarò esplicitamente di astenersi, perché ne aveva il dovere attesa l'opposizione di interessé fra i due enti nei quali egli era interessato.

Ma quando pure concorressero gli elementi subiettivi del reato, ne mancherebbe pur sempre la consistenza obiettiva. La legge, nella norma che si tratterebbe di applicare, contempla le operazioni dolose degli amministratori che abbiano cagionato o contribuito a cagionare il fallimento: e nel caso concreto, quello stesso curatore Baldi, che ha dipinto a foschi colori l'operazione della Silanella, nella sua deposizione resa il 17 maggio 1922 ci dice che fino a quel giorno, e così quando la Società Lolli era da tempo fallita, la Silanella non aveva ancora ritirato neppure un soldo del prezzo. Pertanto, fosse pure indubitabile che il prezzo pattuito fosse stato esagerato a danno della Società acquirente, é chiaro che se nulla ne fu pagato, non è da ravvisare in quel contratto né la causa, né una concausa del fallimento, mentre il depauperamento dell'azienda aveva già altrimenti condotto alla cessazione dei pagamenti.

In base ai premessi riflessi, ritiene la Commissione d'accusa di dover accogliere il reclamo del Senatore Ferri, come chiede il P.M.

Ma non ritiene del pari che tale accoglimento possa condurre

a pronuncie che si estendano ad altri imputati, e così in particolare a quelli per cui si sono presentate istanze adesive, cioè ai Signori Pisa e Garagnani.

Costoro, ai quali non competerebbe il diritto di impugnare la decisione della Commissione d'istruzione, potrebbero profittare dell'impugnativa proposta dal Ferri se vi fosse un legame di indivisibilità nel loro operato, per cui la decisione emessa in ordine ad esso Ferri dovesse automaticamente estendersi a tutti o ad alcuno dei coimputati. Non basta a tale effetto quella connessità che avrebbe portato tutti quanti al giudizio dell'Alta Corte, se non vi fosse un proscioglimento in istruttoria: se il proscioglimento del Senatore avviene per motivi non necessariamente comuni agli altri imputati, riprende vita per costoro la giurisdizione ordinaria.

Ora da ciò che si è detto sulle imputazioni riguardanti l'On. Ferri e che costituiscono la materia discettabile in questo grado di giurisdizione, chiaro apparisce come tanto la Commissione d'istruzione nel decidere come fece, quanto la Commissione d'accusa nel riformarne la decisione, abbiano preso in esame la speciale posizione personale dell'On. Ferri nell'amministrazione sociale, senza che i loro apprezzamenti si estendano di per sé agli altri coimputati.

E se così è, deve riconoscersi col P.M. che non sono ricevibili le istanze del Sig. Arturo Pisa, ma deve per coerenza logica dirsi altrettanto della domanda cui il P. M. si associa, perché si dichiari estinta per morte l'azione penale contro il Sig. Pio Garagnani.

#### PER QUESTI MOTIVI

La Commissione d'accusa, accolta l'opposizione del Senatore Giacomo Ferri contro la decisione della Commissione d'istruzione nei capi in cui dichiarò l'insufficienza d'indizi, dichiara non doversi procedere in ordine ai detti capi perché i fatti non costituiscono reato.

Dichiara non esser luogo a provvedere sulle istanze del Sig. Arturo Pisa e degli eredi del Sig. Pio Garagnani.

Rinvia gli atti del processo al Pubblico Ministero per l'ulteriore loro corso dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria.

Così deciso in Roma il 6 Dicembre 1927 = Anno VI° =

Raffaele Pardo

Paolo Emilio Bause

Alexander Toppa

Giorgio Bonfigli

Luigi Galliani

Adolfo Berio

Federico Quarenghi

Domenico D'Agostini

Ubaldo Biondi

Luigi Cusi

Vedi sent. n. 281 della Comm. d'Istruzione.